

COMUNE DI CERZETO

(Provincia Cosenza)

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30.12.2020

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni -anno 2019 D. lgs. N. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D. lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 -

L'anno duemilaventi, il giorno trenta, del mese di Dicembre, alle ore 18,13 a causa dell'emergenza Covid-19, l'Organo consiliare si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione, a mezzo piattaforma meet, secondo modalità indicate dal Sindaco con decreto n. 14 del 21/12/2020 prot. n. 5602.

Risultano all'appello i seguenti Consiglieri:

N.	Carica	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Sindaco -Presidente	Giuseppe Rizzo	x	
2	Assessore	Silvio Geraldo Cascardo	x	
3	Assessore	Espedito Sangermano	x	
4	Consigliere	Francesca Lucieri	x	
5	Consigliere	Giovanni Castiglia	x	
6	Consigliere	Melania Sarro	x	
7	Consigliere	Domenico Aloise	x	
8	Consigliere	Veronica Cetraro		x
9	Consigliere	Edoardo Sarro	x	
10	Consigliere	Eugenio Candreva	x	
11	Consigliere	Carmine Dolce	x	

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Giovanna Spataro con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10. consiglieri su n.11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui

all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cerzeto, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Il **sindaco** riferisce che le partecipazioni del Comune sono: Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione e GAL Valle del Crati (Gruppo di azione Locale Valle Del Crati, società consortile che opera esclusivamente attraverso progetti/piani finanziari con fondi comunitari, la quota di partecipazione per ciascun Ente pubblico ad oggi è di 3,81%.

Il Consigliere Candreva chiede come mai pur essendo Cosenza acque in liquidazione dal 2016/2017, mai entrata in funzione, con bilanci negativi dal 2013/2014 il comune ancora non si sia ritirato e chiede inoltre se ci sono quote da pagare.

Il Responsabile del Settore Finanziario risponde che al momento essendo Cosenza acque in liquidazione per il comune non ci sono nè costi nè ricavi.

Il sindaco continua dicendo che circa 70 comuni si trovano in questa situazione.

Il consigliere Candreva chiede nuovamente come mai l'ente "non si sia tirato fuori prima" e se le quote sono state versate in caso negativo ci sono interessi passivi e spese legali come da statuto da pagare.

Il Sindaco risponde che sono molti i comuni che non hanno versato la quota, in quanto Cosenza acque non ha fornito un servizio adeguato.

Replica Candreva affermando che solo 20 comuni non hanno versato determinando un aggravio di spesa per i comuni i quali probabilmente hanno ricevuto un sollecito di pagamento.

Il Sindaco, ribadisce che sicuramente non si è adempiuto perché Cosenza acque non ha fornito un servizio adeguato e chiederà una verifica agli uffici comunali.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario. in ordine alla regolarità tecnico/contabile ;

Visti:

il d.Lgs. n. 118/2011;

il d.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società di cui il Comune di Cerzeto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'osservatorio Mef e alla corte dei conti controllo Catanzaro;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di individuare Il Responsabile del servizio Finanziario quale RUP e di trasmettere allo stesso il presente atto per i provvedimenti di competenza;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione con voti unanimi


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Arch. Giuseppe Rizzo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Spataro



Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni -anno 2019 D. lgs. N. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D. lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 -

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Cerzeto addì <u>30.12.2020</u></p>	<p>Il Responsabile del Settore Amministrativo <u>Silvio Géraldo Cascardo</u></p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Cerzeto addì <u>30.12.2020</u></p>	<p>Il Responsabile del Settore Finanziario <u>Dott.ssa Verina Melicchio</u></p> 

COMUNE DI CERZETO	
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:	
(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data <u>11.01.21</u> con il n° <u>106</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;	
(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;	
(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile	

Cerzeto, lì

Data 11.01.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro



Giovanna Spataro